

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2020

Facilitazioni temporanee per le banche in seguito alla crisi provocata dal COVID-19

31 marzo 2020

1 Retrosцена e scopo delle facilitazioni

La pandemia provocata dal COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari e sull'economia reale. La Confederazione, la Banca nazionale svizzera e la FINMA hanno già adottato varie misure per contenere le conseguenze con determinate facilitazioni, fra cui si annoverano segnatamente l'[Ordinanza del Consiglio federale concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus](#), la [soppressione del cuscinetto anticiclico di capitale](#) richiesta dalla BNS e approvata dal Consiglio federale, come pure la [facilitazione concernente il leverage ratio](#) concessa dalla FINMA. Il Consiglio federale sostiene inoltre le raccomandazioni formulate dalla BNS e dalla FINMA concernenti una politica dei dividendi improntata alla prudenza e la rinuncia a programmi di riacquisto delle azioni. Anche a livello internazionale sono già state adottate delle misure. Per esempio, di recente il Gruppo dei governatori e dei Capi della vigilanza ha deciso [di differire di un anno l'implementazione degli standard finali di Basilea III](#), affinché le banche e le autorità di vigilanza abbiano a disposizione ulteriori risorse per affrontare la crisi.

Con la presente Comunicazione, la FINMA fornisce alle banche precisazioni sul trattamento dei crediti COVID-19 garantiti dalla Confederazione nel quadro delle prescrizioni in materia di fondi propri e di liquidità, sulle facilitazioni temporanee concernenti il *leverage ratio* e sulla ripartizione dei rischi. Inoltre, la FINMA informa sull'approccio *expected credit loss* secondo lo standard IFRS 9 e la relativa applicazione nel contesto della crisi generata dal COVID-19.

2 Esigenze in materia di fondi propri per crediti COVID-19 garantiti dalla Confederazione

I crediti concessi secondo l'Ordinanza di necessità concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali da parte della Confederazione sono garantiti nella misura del 100% o dell'85% dalle organizzazioni di fideiussioni, con copertura delle perdite da parte della Confederazione. La copertura integrale delle perdite concerne i crediti fino a 500 000 franchi, mentre i crediti a partire da 0,5 milioni fino a 20 milioni di franchi sono coperti nella misura dell'85%.

Per il calcolo dei fondi propri minimi, i crediti concessi dalle banche nella misura della corrispondente copertura della perdita (ossia 100% o 85%) possono essere considerati come crediti garantiti dalla Confederazione ed essere trattati secondo il nm. 311 della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche». Pertanto, in caso di copertura delle perdite nella misura

dell'85%, il 15% del credito deve essere ponderato per il rischio di controparte.

I crediti COVID-19 devono essere registrati nel quadro del *leverage ratio*.

3 Calcolo del LCR in considerazione della linea di rifinanziamento COVID-19 concessa dalla BNS

Per quanto concerne le linee di credito concesse alle imprese nel quadro del programma COVID-19, a livello del LCR per la parte coperta dalla linea di rifinanziamento COVID-19 concessa dalla BNS non deve essere registrato alcun deflusso. La linea di rifinanziamento concessa dalla BNS può pertanto essere considerata come una fornitura di garanzia con HQLA di livello 1 secondo il nm. 273 della Circolare FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche».

4 Facilitazioni a livello del *leverage ratio*

In ragione dell'attuale contesto, varie banche, per differenti motivi, hanno in parte contabilizzato depositi elevati presso le banche centrali, una realtà che, alla luce degli sviluppi sul mercato, non è inattesa e non comporta un aumento del rischio per tali istituti. Il provvedimento normativo concernente il *leverage ratio* prevede, a giusto titolo, una dotazione di capitale per tutte le posizioni iscritte a bilancio, indipendentemente dal rischio. Al riguardo, il *leverage ratio* funge da parametro complementare alla ponderazione in funzione del rischio. I depositi insolitamente elevati detenuti presso le banche centrali possono pertanto comportare una riduzione del *leverage ratio*, senza aumentare il rischio per le banche. La FINMA ritiene che, alla luce dell'attuale contesto, questo effetto prociclico sia controproducente, in quanto limita inutilmente in particolare la capacità delle banche di approvvigionare l'economia reale mediante la fornitura di crediti. Nel calcolo del *leverage ratio* secondo l'art. 46 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) devono pertanto essere esclusi i depositi detenuti presso le banche centrali in tutte le valute secondo i nm. 5 e 7 dell'allegato 1 della Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche».

La facilitazione si basa sull'art. 4 cpv. 3 LBCR. La sua validità si estende **fino al 1° luglio 2020**; all'occorrenza, la FINMA può prolungare il termine. Al più tardi all'inizio di giugno 2020 la FINMA informerà in merito a un'eventuale proroga.

Come comunicato in occasione della conferenza stampa del Consiglio federale del 25 marzo 2020, i fondi propri divenuti liberi in ragione delle facilitazioni concesse a livello del *leverage ratio* non devono essere distribuiti. Per

le banche le cui assemblee generali, al termine della predetta conferenza stampa, hanno comunque deciso o si prevede che decideranno di procedere a una distribuzione per l'esercizio 2019 verranno ridotti i fondi propri divenuti liberi a seguito della facilitazione nella misura della distribuzione pianificata o realmente effettuata.

La FINMA si riserva di impartire, nel singolo caso, ulteriori disposizioni specifiche all'istituto concernenti l'impiego dei fondi propri divenuti liberi. La pubblicazione del *leverage ratio* temporaneamente oggetto di facilitazioni e la corrispondente notifica nel quadro della comprova di fondi propri sono approfonditi nell'appendice della presente Comunicazione.

5 Facilitazioni nella ripartizione dei rischi

In ragione delle turbolenze sul mercato si osserva in particolare un aumento dei margini di variazione a favore delle controparti. Nel quadro delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi, ciò può portare a un superamento del limite massimo del 25% o del 100% secondo l'art. 97 e l'art. 98 OFoP.

Al fine di concedere alle banche, in caso di necessità, più tempo per gestire l'incremento delle posizioni dovuto alle turbolenze sul mercato, il limite superiore, che altrimenti deve essere rigorosamente rispettato, può essere superato temporaneamente secondo lo schema seguente.

a. Facilitazione relativa al limite massimo del 25% secondo l'art. 97 OFoP: il grande rischio può ammontare al massimo:

- al 35% per non più di 3 settimane;
- al 30% per non più di 5 settimane.

Il superamento del limite massimo regolamentare del 25% deve essere coperto con i fondi propri di qualità primaria liberamente computabili.

b. Facilitazione relativa al limite massimo del 100% nelle operazioni interbancarie secondo l'art. 98 OFoP per le banche delle categorie 4 e 5: il grande rischio può ammontare al massimo:

- al 140% per non più di 3 settimane;
- al 120% per non più di 5 settimane.

Il superamento del limite massimo del 100% deve essere coperto con i fondi propri di qualità primaria liberamente computabili.

La facilitazione si basa sull'art. 4 cpv. 3 LBCR. Essa si applica ai **superamenti del limite massimo avvenuti prima del 1° luglio 2020**; all'occorrenza la FINMA può prolungare il termine. Al più tardi all'inizio di giugno 2020 la FINMA informerà in merito a un'eventuale proroga.

6 IFRS9 e COVID-19

In conformità all'art. 81 cpv. 1 e all'art. 65 cpv. 1 OAPC-FINMA in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 OAPC-FINMA le banche svizzere possono applicare gli International Financial Reporting Standards (IFRS) per il conto di gruppo e la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta. Attualmente, otto banche si avvalgono dell'IFRS.

Il 1° gennaio 2018 l'IASB ha posto in vigore lo standard IFRS 9 *Financial Instruments*, il quale prevede l'approccio *expected credit loss* a tre livelli (approccio ECL). La FINMA si attende che le banche interessate continuino a rispettare le prescrizioni dello standard IFRS 9. Inoltre, la FINMA le esorta a considerare il [documento](#) «*IFRS 9 and covid-19*» pubblicato il 27 marzo 2020. La dinamica diffusione a livello globale del COVID-19 rappresenta una situazione estrema. La FINMA ribadisce che le banche interessate possono avvalersi della flessibilità prevista dall'IFRS 9. La FINMA fa altresì presente che le misure di sostegno adottate dalle autorità e dai governi a livello mondiale in relazione al COVID-19 devono essere considerate con un approccio previdente in particolare nella stima delle perdite su crediti (ECL). Inoltre, misure come il differimento dei pagamenti non dovrebbero automaticamente portare a un trasferimento a un ulteriore livello se gli altri fattori rimangono invariati. Nello sfruttamento del loro margine discrezionale le banche devono operare una distinzione fra mutuatari con modelli commerciali che risultano sostenibili in un'ottica di lungo periodo e mutuatari per i quali il ripristino del merito creditizio appare improbabile.

Appendice

Pubblicazione del leverage ratio senza depositi presso una banca centrale

Per la durata dell'esclusione dei depositi presso banche centrali dal *leverage ratio*, le pubblicazioni in materia di indice di leva finanziaria e di esposizione totale definite nella Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» devono essere effettuate come base di valutazione, sempre escludendo tali depositi. Ciò si applica per analogia anche alla pubblicazione del *leverage ratio* oggetto di facilitazioni nel quadro del Regime per le piccole banche secondo gli artt. 47a–47e OFoP. L'esclusione va segnalata in una nota a piè di pagina di natura qualitativa. Nella pubblicazione della tabella LR1, l'esclusione deve essere riportata alla riga 7 «Altri adeguamenti».

Comprova di fondi propri

Nel modulo LERA i depositi oggetto di esclusione devono essere indicati alla riga 1.7 con segno negativo. Il valore di cui alla riga 2.1.1 deve essere riportato escludendo tali depositi.